

Cass. civ., sez. VI, ord. 10 giugno 2022, n. 18838; Bisogni *Presidente* - Di Marzio *Relatore*

(Omissis)

RILEVATO CHE:

1. - La Corte d'appello di L'Aquila, provvedendo in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra D.B.P., e ha riconosciuto, per quanto qui interessa, il diritto di F.S. all'assegno divorzile, determinato nella somma di Euro 900,00 mensili. La Corte ha evidenziato, da una parte, che le risorse economiche del marito erano aumentate, e, dall'altra, che la moglie, pur lavorando come insegnante di ruolo, non disponeva di mezzi adeguati al mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, avendo, peraltro, perduto le potenzialità economiche di due immobili di cui era proprietaria a causa del terremoto.

2. - Avverso detta sentenza, D.B.P. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, ai quali la F. ha resistito con controricorso.

3. - Questa Corte, con sentenza del 6 marzo 2019, n. ..., ha cassato la sentenza impugnata in accoglimento del quarto motivo spiegato dal D.B. osservando quanto segue: "Con la recente sentenza n. 18287 del 2018 le Sezioni Unite di questa Corte... hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte, affermando i seguenti principi di diritto, così riportati nelle massime ufficiali:

a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;

b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;

c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla

prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.

4. La sentenza va, dunque, cassata per i dovuti accertamenti, restando assorbiti gli ulteriori motivi attinenti nella sostanza alla contestata sussistenza dei requisiti dell'assegno richiesti dalla giurisprudenza ormai superata".

4. - Riassunto il giudizio, con sentenza del ... giugno 2020, la Corte d'appello di L'Aquila ha accolto l'appello e condannato il D.B. alla corresponsione dell'assegno divorzile in favore della F. nella misura di Euro 900,00 mensili da rivalutarsi annualmente.

5. - Ha osservato la Corte territoriale: "Nel caso di specie deve ritenersi dato incontestato il fatto che con la nascita della figlia C. nel 1999, F.S. non ha svolto attività lavorativa fino ad epoca recente, dopo la separazione, quando ha ottenuto la cattedra di Science e Matematica presso la scuola media. Altrettanto incontestato è il dato che prima della nascita della bambina la F. svolgeva attività lavorativa come ricercatrice presso ..., attività che seppur a tempo determinato e quindi di per sé destinata ad interrompersi, denotano comunque, unitamente alla conferita laurea in biologia molecolare, la originaria volontà e propensione della predetta ad inserirsi nel mondo del lavoro, confermata anche dallo svolgimento durante la vita matrimoniale di dottorato di ricerca senza borsa di studio e scuola di specializzazione propedeutica ad un futuro lavorativo alla fine delle esigenze familiari. Pertanto deve ritenersi come dato oggettivo il fatto che durante la vita matrimoniale, mentre il D.B.P. svolgeva attività lavorativa dapprima come Direttore Amministrativo della ... e da ultimo come Direttore Generale, con un soddisfacente avanzamento di carriera, la F.S., pur non abbandonando del tutto gli studi e la possibilità di reinserimento futuro nel mondo del lavoro, di fatto non svolgeva alcun lavoro, dedicandosi completamente alla cura della figlia minore e della famiglia. In mancanza di alcun elemento di segno contrario, i predetti dati oggettivi, devono ritenersi frutto di scelte condivise secondo una ripartizione dei ruoli interni al *menage* familiare di reciproca soddisfazione, che hanno pertanto permesso una crescita persona professionale del D.B. che ha potuto dedicarsi con maggiore autonomia e maggiore disponibilità di tempo alla propria carriera e crescita reddituale, tempo che sarebbe stato sicuramente inferiore ove la moglie avesse lavorato in modo continuativo senza potere occuparsi della bambina e della famiglia a tempo pieno. Con una tale impostazione familiare deve ritenersi che la F. abbia contribuito fattivamente all'avanzamento di carriera del marito ed alla formazione del patrimonio familiare e personale del predetto, con un evidente proprio ingresso nel mondo del lavoro ritardato e con un evidente sacrificio della propria posizione economica e reddituale raggiunta in termini lavorativi. Ne' tale sperequazione può ritenersi compensato dalle proprietà immobiliari della F., risultando parimenti proprietario di immobili anche il D.B., sia prima che dopo la separazione. Pertanto dovendo valutarsi l'adeguatezza dei mezzi economici del coniuge richiedente alla luce del contributo

fornito durante la vita matrimoniale, in relazione alle capacità e possibilità oggettive dello stesso e secondo la natura assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, questa Corte ritiene che debba porsi a carico di D.B.P. la corresponsione di un assegno di divorzio in favore della F.S.; considerato inoltre che la situazione reddituale risulta essere pari ad un guadagno di circa Euro 70.000,00 annui per il D.B. e pari ad Euro 20.000,00 circa annui per la F., la misura dell'assegno in favore di quest'ultima, secondo i principi appena sopra menzionati appare equa nella somma di Euro 900,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat".

6. - Per la cassazione della sentenza D.B.P. ha proposto ricorso affidato a sei mezzi.

7. - F.S. ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO CHE:

8. - Il ricorso contiene sei mezzi:

a) Violazione e falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c. e della L. n. 898 del 1970, art. 5, per avere la Corte di rinvio deciso senza uniformarsi al principio di diritto e senza compiere ulteriori accertamenti in fatto.

b) Violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 e art. 394 c.p.c., in relazione all'ingresso di nuove allegazioni e prove della moglie del giudizio di rinvio su argomenti già trattati dal marito nei pregressi gradi di merito e non contestati.

c) Violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116,153 c.p.c. e art. 2697 c.c., in relazione all'ingresso di nuove deduzioni di controparte senza remissione in termini e senza svolgimento di istruttoria. Mancata valutazione complessiva delle prove, comprese quelle contrarie offerte sin dal primo grado dal marito.

d) Violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., in relazione alla concessione dell'assegno divorzile senza prova dell'esistenza di scelte familiari a base delle scelte lavorative della moglie, senza dimostrazione di esigenze assistenziali e senza correlazione con la durata del matrimonio.

e) violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970 art. 5, in relazione alla concessione dell'assegno divorzile in misura superiore a quello di mantenimento per la prole e da quello di separazione, in violazione della natura assistenziale dell'assegno divorzile medesimo.

f) omesso esame circa il fatto decisivo per il giudizio costituito dalle scelte lavorative e personali della professoressa F. che è stato oggetto di discussione tra le parti.

RITENUTO CHE:

9. - Il ricorso è manifestamente fondato nei limiti che seguono.

I motivi, che per il loro evidente collegamento sono suscettibili di essere simultaneamente esaminati, vanno accolti, secondo quanto si dirà.

9.1. - La precedente sentenza rescindente ha richiamato l'autorità della nota Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287, menzionando i principi di diritto da essa formulati e rimettendo al giudice del rinvio di farne appropriata applicazione nel caso concreto.

Tuttavia, la Corte d'appello, anche in sede di rinvio, non ha correttamente applicato il criterio composito elaborato dalle Sezioni Unite di questa Corte per la liquidazione dell'assegno di divorzio, confermando nella sostanza la propria precedente decisione già cassata con rinvio e giungendo al medesimo risultato applicativo (in questo caso un assegno di 900 Euro pur senza passare attraverso una verifica effettiva e reale della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, e successiva quantificazione, dell'assegno secondo il nuovo indirizzo).

9.2. - La sentenza del 2018 ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione non già soltanto assistenziale (qualora la situazione economico-patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l'autosufficienza), ma anche riequilibratrice, ovvero, come pure vi si afferma, compensativo-perequativa, ove ne sussistano i presupposti (ossia alla condizione, necessaria ma come si dirà non sufficiente, che le situazioni economico-patrimoniali dell'uno e dell'altro coniuge, all'esito del divorzio, siano squilibrate, quantunque entrambi versino in situazione di autosufficienza), per la cui verifica è bandita la separazione tra criteri attributivi, tali da incidere sull'*an* del diritto all'assegno, e criteri determinativi, da utilizzarsi solo successivamente ai fini della fissazione del quantum.

Ferma in ogni caso la funzione assistenziale, in ipotesi di ex coniuge non economicamente autosufficiente, le Sezioni Unite si sono in particolare soffermate su quei casi in cui l'ex coniuge richiedente, soprattutto nel quadro di un rapporto matrimoniale protrattosi per lungo tempo, pur versando all'esito del divorzio in situazione di autosufficienza economica, si trovi rispetto all'altro in condizioni economico-patrimoniali deteriori per aver rinunciato, in funzione della contribuzione ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, ed abbia in tal modo sopportato un sacrificio economico, a favore del coniuge, che meriti un intervento, come è stato detto, compensativo-perequativo. Difatti, affermano le Sezioni Unite, "l'impegno all'interno della famiglia può condurre all'esclusione o limitazione di quello diretto alla costruzione di un percorso professionale-reddituale", sicché occorre tener "conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente". Per le Sezioni Unite occorre prendere atto della "piena ed incondizionata reversibilità del vincolo coniugale". E dunque, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge, almeno in linea di principio, deve provvedere al proprio mantenimento. In forza della norma sull'assegno tuttavia, tale principio è derogato, oltre che

nel caso di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato *ex post* dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'assegno, in funzione compensativo-perequativa.

In breve, l'assegno risponde anzitutto e per lo più ad un'esigenza assistenziale, esigenza che le Sezioni Unite non hanno affatto inteso cancellare e danno invece per scontata. In taluni casi, però, l'assegno può rispondere, in tutto o in parte, ad una finalità compensativo-perequativa, tanto in ipotesi in cui il coniuge richiedente sia economicamente autosufficiente, ed allora la finalità sarà solo compensativo-perequativa, tanto in ipotesi in cui il coniuge richiedente non sia economicamente autosufficiente, ed allora la finalità sarà compensativo-perequativa ed assorbirà quella assistenziale.

Orbene, l'accertamento che il giudice effettuava nello scrutinare il tenore di vita non è l'accertamento che occorre compiere al fine di verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno in funzione compensativo-perequativa.

Nell'un caso era necessario e sufficiente stabilire quale fosse il tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio e quale fosse il tenore di vita che poteva permettersi l'ex coniuge richiedente dopo il divorzio. Nell'altro caso occorre oggi stabilire, superato lo scrutinio del profilo dell'autosufficienza, ove vi sia una prospettazione in tal senso, se, a causa del matrimonio, si sia determinato uno spostamento patrimoniale, meritevole di riequilibrio attraverso l'assegno, da un coniuge all'altro. Per il che, come accennato bisogna verificare:

- i) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente ovvero di minori proporzioni;
- ii) se, in costanza di matrimonio, gli allora coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive economico-patrimoniali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
- iii) se tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, giacché, in caso contrario, non vi è alcuno spostamento patrimoniale da riequilibrare, con la precisazione che l'onere della prova sul punto ricade sul coniuge richiedente, il quale potrà se del caso avvalersi del sistema delle presunzioni, purché nel rispetto del paradigma di gravità, precisione e concordanza, sicché non potrà il giudice di merito presumere, così e semplicemente, che il non avere un coniuge svolto alcuna attività lavorativa sia da ascrivere ad una concorde scelta comune ad entrambi i coniugi, e men che meno che abbia senz'altro contribuito al successo professionale dell'altro;
- iv) quale sia l'entità concreta dello spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile "alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari".

9.3. - La Corte d'appello ha anzitutto affermato essere "incontestato il fatto che con la nascita della figlia C. nel 1999, F.S. non ha svolto attività lavorativa fino ad epoca recente.... Altrettanto incontestato è il dato che prima della nascita della bambina la F. svolgesse attività lavorativa come ricercatrice presso ...": ma ciò contrasta con quanto affermato dal D.B. nella comparsa di costituzione del giudizio di rinvio, ove si legge che la F. aveva cessato di svolgere attività di ricerca già quattro anni prima della nascita della bambina, e che "come già dedotto nel primo e nel secondo grado... non ha rinunciato a un impiego presso ... come ricercatrice, ma semplicemente visto scadere il contratto di co.co.co. stipulato in forza di borsa di studio... e non avendo poi ottenuto il rinnovo o altre offerte"; che "l'attività di ricerca... non è stata a atto interrotta alla nascita di C., di cui si sono sempre occupati, in maniera paritaria, il padre e la madre"; che, anzi, la F. "proprio grazie all'apporto materiale e morale del marito, ha frequentato tra il 2002 ed il 2005 un dottorato di ricerca... presso ... la partecipazione a tale dottorato... è stata resa possibile solo grazie all'imprescindibile aiuto del Dott. D.B. che, con il proprio stipendio (che rappresentava l'unica entrata della famiglia), ha sostenuto tutti gli oneri economici anche dell'attività della moglie... ed ha provveduto alla cura della figlia C."; era stata la stessa F. a riferire "di aver partecipato al concorso per l'insegnamento per la scuola secondaria di primo grado nel 2000, ossia solo pochi mesi dopo la nascita della figlia C."

Pertanto, la pronuncia impugnata si basa su un assunto errato, ossia che la F. abbia rinunciato alle proprie aspettative professionali e reddituali in favore degli impegni familiari e dell'accudimento della figlia.

Inoltre, ammesso che la F. lavorasse come ricercatrice presso una società privata, e che poi abbia lasciato il lavoro per accudire la bambina, e non sia invece rimasta semplicemente senza lavoro, come sostiene il D.B., non è dato comprendere cosa dimostrerebbe, sia pur presuntivamente, che la retribuzione presso detta società - che, almeno alla lettura della sentenza, si ignora quale fosse - sarebbe stata più remunerativa di quella poi percepita in considerazione dell'attività in effetti intrapresa di professoressa di scuola media. La controricorrente non ha infatti documentato a quanto ammontasse lo stipendio di allora.

La Corte d'appello ha proseguito affermando che: "In mancanza di alcun elemento di segno contrario, i predetti dati oggettivi, devono ritenersi frutto di scelte condivise secondo una ripartizione dei ruoli interni al *menage* familiare di reciproca soddisfazione, che hanno pertanto permesso una crescita persona professionale del D.B. che ha potuto dedicarsi con maggiore autonomia e maggiore disponibilità di tempo alla propria carriera e crescita reddituale, tempo che sarebbe stato sicuramente inferiore ove la moglie avesse lavorato in modo continuativo senza potere occuparsi della bambina e della famiglia a tempo pieno".

Si è dato per scontato che, in mancanza di prove contrarie, il sacrificio posto in essere dal coniuge, il quale ha deciso di occuparsi della famiglia, fosse frutto di un accordo intercorso tra entrambi i coniugi: la qual cosa si risolve in un'affermazione meramente congetturale (v. sulla nozione Cass. 28 settembre 2020, n. 20342), giacché, in mancanza di una prova effettiva dell'accordo, non può ricondursi all'*id*

quod plerumque accidit, come pare fare la Corte d'appello aquilana, la condotta di un coniuge che consenta, senza la benché minima obiezione, di tollerare che l'altro coniuge, che lavorava, smetta di proposito di lavorare e così di fornire, in base alle sue capacità, ogni apporto reddituale al *menage* familiare. Va dunque ribadito, come si diceva poc'anzi, che la consensualità della rinuncia dell'un coniuge, il quale reclama in dipendenza di essa il diritto all'assegno, va ragionevolmente provata dallo stesso coniuge che reclama il diritto.

Rimane altresì indimostrata la circostanza - circostanza che peraltro si è visto essere stata specificamente contestata dal D.B. - che il marito abbia fatto carriera mentre la F. si occupava della figlia C., non essendo provato quando e come, né con quale progressione stipendiale, il D.B. sia passato dalla carica di direttore amministrativo ... a quella di direttore generale.

Ancora, la decisione delle Sezioni Unite individua due criteri che vanno sempre considerati: e cioè la durata del matrimonio (il matrimonio è stato celebrato al luglio del '95, ed il 15 gennaio 2007 è stato notificato il ricorso per separazione giudiziale: si tratta dunque di poco più di 11 anni) e l'età del richiedente (che è nata nel 1968 ed all'epoca della separazione non aveva quarant'anni), criteri che nella sentenza impugnata risultano totalmente ignorati.

Bisogna aggiungere che, come questa Corte ha già chiarito, proprio in relazione ad un giudizio riguardante l'attribuzione e determinazione dell'assegno di divorzio, la cassazione della pronuncia impugnata con rinvio per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge che reimposti in virtù di un nuovo orientamento interpretativo i termini giuridici della controversia così da richiedere l'accertamento di fatti, intesi in senso storico e normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice del merito, impone, perché si possa dispiegare effettivamente il diritto di difesa, che le parti siano rimesse nei poteri di allegazione e prova conseguenti alle esigenze istruttorie conseguenti al nuovo principio di diritto da applicare in sede di giudizio di rinvio (Cass., 23 aprile 2019, n. 11178).

Nel caso di specie, tuttavia, occorre considerare che il D.B. aveva già evidenziato, nella pregressa fase di merito, che la F. non aveva "a atto sacrificato le proprie aspettative professionali a vantaggio della conduzione familiare e delle prospettive reddituali dell'altro coniuge... non ricorre né è stato dimostrato un nesso evidente tra il preteso maggior valore del patrimonio dell'uno e il contributo offerto dall'altro" (v. comparsa conclusionale in primo grado). Sicché occorre che, a fronte di specifica eccezione sul punto del D.B., la Corte d'appello si pronunciasse sull'ammissibilità delle nuove allegazioni della F., se del caso verificasse la necessità di consentire alla controparte di replicare. Infine, la Corte d'appello ha ommesso di indicare in base a quali criteri è pervenuta alla liquidazione equitativa dell'importo di 900 mensili, tanto più se si consideri che all'epoca della separazione, sulla base del criterio del tenore di vita, la F. si era vista riconoscere la minor somma di 700 Euro mensili.

10. - La sentenza è cassata e rinviata alla Corte d'appello di Roma, che si atterrà a quanto indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. Si dispone l'oscuramento dei dati.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione; dispone l'oscuramento dei dati.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2022.